

Legge 3251/2004

Mandato d'arresto europeo, emendamento alla Legge 2928/2001 sulle organizzazioni criminali e altre disposizioni

PARTE UNO MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

CAPITOLO UNO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nozione del Mandato d'arresto europeo

1. il mandato d'arresto europeo è una decisione o una disposizione emessa dalle autorità giudiziarie di un Paese Membro dell'Unione Europea in vista dell'arresto o della consegna di una persona che si trova sul territorio di un altro Paese membro dell'Unione Europea, a condizione che tale persona è ricercata dalle autorità competenti dello stato emittente il mandato ai sensi della procedura penale:
 - a. per un procedimento penale iniziato nei confronti della persona a cui è ascritto un reato; o
 - b. per l'attuazione di una condanna a pena detentiva o di una misure di sicurezza.
2. l'attuazione delle disposizioni del presente atto non risultano in violazione dei diritti fondamentali e dei principi stabiliti dalla Costituzione in vigore e neanche in violazione dell'Articolo 6 del Trattato dell'unione Europea. In ogni caso, il ricercato (estradata) non sarà trasferito, espulso o estradata in uno stato in cui ci sia il rischio serio che la persona possa essere soggetto a pena di morte, tortura o altri trattamenti o punizioni inumane e degradanti.

Contenuto e tipo di Mandato d'arresto europeo

1. il Mandato d'arresto europeo contiene le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
 - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
 - c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
 - d) natura e qualificazione giuridica del reato;
 - e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
 - f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
 - g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. il mandato d'arresto europeo può riferirsi a diversi reati;
 3. il mandato d'arresto europeo viene tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del Paese membro dell'esecuzione.

Articolo 3

Autorità Centrale

1. il Ministro della giustizia è nominato come autorità centrale che ha il potere di assistere le autorità giudiziarie competenti responsabili per la trasmissione amministrative e il recepimento del mandato d'arresto europeo così come dell'altra corrispondenza ufficiale relativa.
2. l'autorità centrale può avere altresì il potere di ottenere dati statistici.
3. il Ministro della giustizia informa il Segretariato generale del Consiglio dell'unione Europea in merito alle autorità giudiziarie competenti

CAPITOLO DUE

EMMISSIONE E TRASMISSIONE DI UN MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Articolo 4

Autorità giudiziaria competente per l'emissione di un mandato d'arresto europeo in Grecia

L'autorità giudiziaria incaricata di emettere un mandato d'arresto europeo è il pubblico ministero della Corte d'Appello che ha giurisdizione territoriale:

- a. per il processo riguardante il reato per cui è stata richiesta l'arresto o la consegna dell'estradato;
- b. per l'attuazione di una condanna a pena detentiva o di un'altra misura di sicurezza.

Articolo 5

Termini per l'emissione di un mandato d'arresto europeo

1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi Greche con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi

Articolo 6

Trasmissione del mandato d'arresto europeo

1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. Il pubblico ministero competente della Corte d'Appello può, in ogni

caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione Schengen ratificata dal primo articolo della Legge 2514/1997 (Gazzetta ufficiale n. 140 A). Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di seguito allegato.

3. quando il luogo di domicilio o di residenza in cui si trova il ricercato non è conosciuto il pubblico ministero competente della Corte d'Appello fa le necessarie indagini attraverso il Sistema di Informazione Schengen e i punti di contatto della rete giudiziaria europea per ottenere tali informazioni dal paese membro dell'esecuzione. Per la trasmissione del mandato d'arresto europeo il pubblico ministero competente della Corte d'Appello può ricorrere all'Interpol.
4. in ogni caso, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello può presentare il mandato d'arresto europeo con ogni mezzo sicuro in grado di produrre un documento scritto conforme alle condizioni che consentono al paese membro dell'esecuzione di stabilire la sua autenticità.
5. tutte le difficoltà riguardanti la trasmissione o l'autenticità di qualsiasi documento necessario all'attuazione del mandato d'arresto europeo viene risolto con contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate, o se del caso, con il coinvolgimento delle autorità centrali dei paesi membri.
6. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello può trasmettere in qualsiasi momento a qualsiasi autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni utili oltre alle informazioni contenute nel mandato.

Articolo 7

Richiesta di sequestro e consegna di beni

1. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello ha il potere, oltre di trasmettere il mandato di cattura europeo, di chiedere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione il sequestro e la consegna dei beni che

possono essere usati come prova o che sono stati acquistati dal ricercato a seguito del reato.

2. tutti i diritti che il paese membro dell'esecuzione o terze parti hanno acquisito sul bene di cui al paragrafo 1 sono preservati. Nel caso in cui tale diritto esiste, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello farà rientrare il bene senza onere per il paese membro dell'esecuzione o per le terzi parti, il prima possibile non appena le azioni giudiziarie saranno concluse.

Articolo 8

Richiesta di rinuncia alle immunità e ai privilegi del ricercato

Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può chiedere la rinuncia di quanto sopra. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello presenterà a tale autorità una richiesta in tal senso, a cui sarà allegato il mandato d'arresto europeo.

CAPITOLO TRE

ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Articolo 9

Autorità giudiziaria competente per l'attuazione del mandato d'arresto europeo

1. l'autorità giudiziaria competente a ricevere il mandato d'arresto europeo, l'arresto e la detenzione del ricercato, la presentazione del caso alle autorità giudiziarie competenti e l'esecuzione della decisione sulla consegna o meno del ricercato, è:
 - a. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello, nel cui territorio è stato rintracciato il ricercato;
 - b. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello di Atene, se il luogo di residenza o il domicilio della persona non è conosciuto.
2. quando il ricercato acconsente alla consegna nel paese emittente, l'autorità giudiziaria competente per l'emissione della decisione sull'attuazione del mandato è il Giudice presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato.
3. quando il ricercato non acconsente alla consegna nel paese emittente, l'autorità giudiziaria competente per l'emissione della decisione sull'attuazione del mandato è il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nel cui territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato.

Articolo 10

Casi in cui l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è ammessa

1. salve le disposizioni degli articoli 11-13 del presente atto, il mandato d'arresto europeo si attua se:
 - a. il reato, per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo, costituisce un reato, anche ai sensi della Legge penale Greca, indipendentemente dalla sua classificazione legale, punibile nel Paese Membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Nei casi in cui l'atto costituisce un reato concernente tasse, dogana, imposte e cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere

rifiutata l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione Greca non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

b. i tribunali del paese emittente hanno condannato il ricercato ad pena detentiva o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi, per un reato classificato della legge Greca come illecito o grave

2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

- a. partecipazione a un'organizzazione criminale,
- b. terrorismo,
- c. tratta di esseri umani,
- d. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- e. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- f. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- g. corruzione,
- h. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- i. riciclaggio di proventi di reato,
- j. falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- k. criminalità informatica,
- l. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

- m. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- n. omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- o. traffico illecito di organi e tessuti umani,
- p. rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- q. razzismo e xenofobia,
- r. furti organizzati o con l'uso di armi,
- s. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- t. truffa,
- u. racket e estorsioni,
- v. contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- w. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- x. falsificazione di mezzi di pagamento,
- y. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- z. traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- aa. traffico di veicoli rubati,
- bb. stupro,
- cc. incendio volontario,
- dd. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- ee. dirottamento di aereo/nave,
- ff. sabotaggio.

Articolo 11

Casi in cui l'attuazione del mandato d'arresto europeo è proibito

L'autorità giudiziaria che decide sull'attuazione del mandato d'arresto europeo rifiuta di attuare il mandato d'arresto europeo nei seguenti casi:

- a. se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia in Grecia, se questa era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
- b. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria

- dell'esecuzione risulta che la persona ricercata È stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna
- c. se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge Greca
 - d. quando l'azione giudiziaria o la detenzione del ricercato sono cadute in prescrizione secondo la legge Greca e i reati punibili rientrano nella giurisdizione delle autorità giudiziarie Greche ai sensi della legge penale dello Stato.
 - e. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di giudicare la persona o di punirla per motivi di razza, religione, origini etniche, nazionalità, lingua, orientamenti politici sessuali e attività per la libertà.
 - f. Se la persona contro cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo, al fine di attuare una condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza, è un cittadino Greco e la Grecia si impegna ad attuare la condanna o la misura di sicurezza in conformità con il proprio diritto penale;
 - g. Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
 - (i) che dalla legge penale Greca, sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
 - (ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge Greca non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
 - h. se la persona contro cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo per un azione giudiziaria è un cittadino della Grecia che è stato già processato in Grecia per lo stesso fatto. Se tale persona non è stata giudicata, il mandato d'arresto europeo si attua se

viene assicurato che, dopo essere stato ascoltato la persona rientri nello Stato Greco, per scontare la condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà adottata contro lui/lei nel Paese membro emittente.

Articolo 12

Casi in cui l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere proibita

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare l'attuazione del Mandato d'Arresto Europeo nei seguenti casi:

- a. se la persona contro cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo è stato giudicato in Grecia per lo stesso reato oggetto del mandato d'arresto europeo;
- b. se le autorità greche hanno deciso o di non processare la persona per il reato su cui si basa il mandato d'arresto europeo o di fermare il procedimento;
- c. se il ricercato è stato irrevocabilmente condannato per i reati, per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo in un Paese membro dell'Unione Europea, in questo modo sono vietati ulteriori procedimenti.
- d. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata È stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna
- e. se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per l'attuazione di condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà, nei casi in cui la persona ricercata risieda o è domiciliata in Grecia e la Grecia si assume l'obbligo di attuare la condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà in conformità con il proprio diritto penale.

Articolo 13

Garanzie da dare per l'attuazione di un mandato d'arresto europeo

1. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, l'attuazione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.
2. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato da parte dell'autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata o su richiesta o al più tardi dopo 20 anni oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
3. Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente in Grecia, l'attuazione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Grecia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Articolo 14

Recepimento del mandato d'arresto europeo

1. quando il pubblico ministero competente della Corte d'Appello riceve il mandato d'arresto europeo che è stato emesso nel formato prevista dalla legge, egli dispone l'arresto del ricercato.
2. se l'autorità che riceve il mandato d'arresto europeo non è competente alla decisione sul mandato, deve inviare il mandato all'autorità competente e informare di conseguenza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 15

Arresto e diritti del ricercato

1. quando il ricercato viene arrestato sulla base del mandato s'arresto europeo, lui/lei viene portato immediatamente di fronte il pubblico ministero competente della Corte d'Appello. Il pubblico ministero competente della Corte d'Appello dopo aver verificato le informazioni del ricercato inerenti la sua identità, informa la persona sul mandato di cattura europeo e sui suoi contenuti, sul diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, nonché sulla possibilità di acconsentire alla propria consegna allo stato membro emittente conformemente all'articolo 17 della presente Legge. Nel rispetto delle informazioni di cui sopra e delle importanti dichiarazioni del ricercato deve essere compilata una relazione conformemente a quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 148-153 del Codice di Procedura Penale
2. l'arrestato ha diritto o lui stesso o tramite il suo avvocato di chiedere e ricevere le copie dei documenti a sue spese.
3. attraverso l'emissione di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen conformemente all'articolo 95 della Convenzione Schengen del 1985, che non costituisce ancora un mandato d'arresto europeo, è possibile che l'arresto del ricercato

avvenga su decisione emessa dal pubblico ministero competente della Corte d'Appello. La detenzione della persona ricercata può durare per un periodo di quindici giorni, entro il quale si deve ricevere il mandato d'arresto europeo. Tale scadenza può essere prolungata dal pubblico ministero competente della Corte d'Appello per motivi seri. Nel rispetto di tale proroga, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello avverte l'autorità giudiziaria emittente. In ogni caso, dopo il lasso di tempo di trenta giorni successivi all'arresto la persona ricercata deve essere rilasciata.

4. l'arrestato secondo le procedure di cui ai paragrafi precedenti ha il diritto, essendo stata interrogata sulla propria identità, di ricorrere al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, entro un periodo di 24 ore dopo che lui/lei è stato portato di fronte il pubblico ministero della Corte d'Appello. Il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello nomina una corte entro i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso, la quale decide irrevocabilmente entro un periodo di cinque giorni dalla conclusione della procedura e dopo aver ascoltato l'arrestato e il suo avvocato difensore. Il ricorso può essere presentato anche oralmente al pubblico ministero competente della Corte d'Appello, in questi casi deve essere redatta una relazione.

Articolo 16

Detenzione del ricercato

1. dopo l'arresto del ricercato e la verifica delle sue generalità, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello decide se il ricercato rimane in stato d'arresto al fine di evitare che fugga o che sia rilasciato salvo l'inflizione o meno di misure restrittive. Il pubblico ministero può decidere il rilascio provvisorio del ricercato e l'inflizione di misure restrittive, le quali possono essere sostituite dalla detenzione se emerge un pericolo di fuga.
2. in caso di una misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti del ricercato o per l'inflizione di misure restrittive, la persona può, entro

- un periodo di due giorni successivi l'emissione della decisione, far ricorso al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, il ricorso è presentato alla segreteria dell'ufficio del pubblico ministero competente della Corte d'Appello che poi lo presenta al Consiglio, che nomina una corte entro cinque giorni e dopo l'udienza decide immediatamente e in modo irrevocabile.
3. l'autorità giudiziaria che decide sull'attuazione del Mandato d'Arresto europeo disciplina anche sulla detenzione o meno del ricercato o sull'inflizione di misure restrittive.

Articolo 17

Consenso alla consegna

1. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello informa chiaramente il ricercato sulle conseguenze del consenso alla consegna, della rinuncia alla regola della specialità, di cui all'articolo 34 del presente atto, e del suo diritto di apparire con il proprio avvocato difensore e con un interprete. Inoltre il pubblico ministero deve sottolineare l'irrevocabilità delle dichiarazioni opra menzionate.
2. In merito alle informazioni di cui al precedente paragrafo e alle risposte date dal ricercato, deve essere redatta una relazione conformemente alle disposizioni degli articoli 148-153 del Codice di procedura Penale. Se dopo aver ricevuto le informazioni, il ricercato dichiara di voler procedere con le dichiarazioni, il suo consenso e se necessario la rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente atto, devono essere formalmente documentate.
3. in seguito alle dichiarazioni di cui sopra, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello invia il mandato d'arresto europeo e tutti i documenti relativi al Giudice che Presiede la Corte d'Appello. Il ricercato ha diritto ad essere ascoltato di fronte al Giudice che Presiede la Corte d'Appello.

Articolo 18

Mancato consenso alla consegna

1. se l'arrestato non acconsente alla consegna, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello invia il mandato d'arresto europeo e tutti i documenti relativi al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello.
2. il ricercato ha diritto ad essere ascoltato e ad apparire di persona di fronte al giudice che invia il mandato d'arresto europeo e tutti i documenti relativi al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello. La persona può apparire con l'avvocato difensore scelto da lui e un interprete o, se sprovvisto, gli verrà assegnato un avvocato nominato dal Giudice che Presiede la Corte d'Appello. La procedura di fronte al Consiglio Giudiziario viene condotta ai sensi dell'Articolo 448 paragrafo 2 del Codice di procedura penale.

Articolo 19

Decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. la decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo viene emessa entro le date di cui all'articolo 21 del presente atto.
2. se l'autorità giudiziaria che decide sull'attuazione del mandato trova che le informazioni inviate dal paese membro emittente non siano sufficienti, per poter decidere sulla consegna, richiede, attraverso il pubblico ministero competente della Corte d'Appello, la presentazione urgente di ulteriori informazioni, in modo particolare in riferimento agli articoli 2 e 11-13 del presente atto, e fissa una data limite entro cui poter ricevere tali documenti, tenendo in considerazione l'obbligo di uniformarsi alle scadenze di cui all'articolo 21 del presente atto.
3. la decisione sull'attuazione o meno del mandato d'arresto europeo deve essere specificatamente ragionata.

Articolo 20

Decisione in caso di più richieste

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 21

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo

1. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
2. Nel caso in cui il ricercato non acconsente alla consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
3. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 1 o 2, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini

possono essere prorogati di 30 giorni.

4. Se, in circostanze eccezionali, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo.

Articolo 22

Tutela giudiziaria della decisione

1. nel caso in cui l'arrestato non dia il proprio consenso, può essere presentato un appello alla corte Suprema da parte del ricercato o da parte del pubblico ministero contro la decisione definitiva emessa dal Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello entro un periodo di 24 ore successive alla pubblicazione della decisione conformemente alle disposizioni di cui agli all'articolo 451 del Codice di Procedura Penale. Per quanto riguarda l'appello, deve essere redatta una relazione di fronte il cancelliere della Corte d'Appello.
2. la Corte Suprema, riunita in camere, decide entro un periodo di otto giorni successivi la presentazione dell'appello. Il ricercato viene citato personalmente o attraverso il suo difensore venti quattro ore prima dell'udienza a discrezione del pubblico ministero della Corte d'Appello

Articolo 23

Udienza o trasferimento provvisorio del ricercato i attesa della decisione sull'esecuzione del mandato

1. Se il mandato d'arresto europeo È stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
 - a. o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente atto;
 - b. accettare il trasferimento temporaneo del ricercato nello stato emittente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
2. il ricercato viene ascoltato provvisoriamente dal locale Giudice competente che Presiede la Corte d'Appello assistita da un'altra persona

nominata conformemente alla legge del paese membro del tribunale richiedente

3. il ricercato viene ascoltato conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale, a seconda dello status del ricercato al momento dell'esaminazione del suo caso, e secondo le reciproche condizioni concordate tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
4. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
5. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

Articolo 24

Privilegi ed immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione in Grecia, il termine di cui all'articolo 21 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui il pubblico ministero della Corte d'Appello è stato informato del fatto che tale privilegio o immunità è revocato
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete alla Grecia, il pubblico ministero della Corte d'Appello richiede di esercitare tale potere.
3. dopo l'annuncio della revoca del privilegio o dell'immunità, la procedura di trasferimento del ricercato, viene attivata di conseguenza conformemente alle disposizioni di cui al presente atto.

Articolo 25

Conflitto di obblighi internazionali

1. qualora il ricercato sia stato estradato in Grecia da uno Stato terzo e sia

tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'extradizione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può prendere una decisione in merito all'esecuzione del mandato senza il consenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione presenta attraverso il pubblico ministero competente una richiesta all'autorità competente dello Stato terzo.

2. I termini di cui all'articolo 21 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

Articolo 26

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.

Articolo 27

Termine per la consegna del ricercato

1. a discrezione del pubblico ministero della corte d'Appello, il ricercato viene consegnato il prima possibile, a una data concordata tra le autorità interessate. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo. Al momento della consegna, a discrezione dello stesso pubblico ministero, tutte le informazioni relative alla durata della detenzione del ricercato secondo la procedura pertinente all'esecuzione del mandato d'arresto europeo sarà inviata alle autorità competenti dello stato emittente.
2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, il pubblico ministero della corte d'Appello e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano

una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. Il pubblico ministero della corte d'Appello ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi precedenti, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata. In caso di misure restrittive inflitte nei suoi confronti queste saranno revocate immediatamente.

Articolo 28

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale in Grecia o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel territorio Greco una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo con l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto.

Articolo 29

Sequestro e consegna dei beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che possono essere necessari come prova, ovvero sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. il sequestro viene eseguito a discrezione del pubblico ministero della Corte d'Appello seguendo analoghe applicazione degli Articoli 251-269 del Codice di Procedura penale.
3. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
4. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato Greco, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.
5. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato greco o da terzi.

CAPITOLO QUARTO TRANSITO DEL RICERCATO

Articolo 30

Termini per il transito sul territorio dello stato greco

1. il transito sul territorio greco di un ricercato che sta per essere consegnato ad un altro Paese membro viene consentito dall'autorità competente conformemente all'articolo 31 del presente atto, in seguito ad una richiesta presentata dall'autorità giudiziaria emittente.
2. la richiesta di transito deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;

- b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
 - c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
 - d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
3. se la persona contro cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza, è un cittadino Greco, l'autorità competente rifiuta il suo transito. Se la persona risiede in Grecia, l'autorità competente può rifiutare il suo transito.
4. Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato Greco, l'autorità giudiziaria competente subordina il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviaa nello Stato Greco per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente. Nel caso in cui la persona sia residente nello Stato Greco, il suo transito può essere soggetto alle condizioni di cui sopra.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo È applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione “mandato d'arresto europeo” si leggerà come “richiesta di estradizione”.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità competente dello Stato greco le informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 31

Autorità competente

- 1. il pubblico ministero competente della Corte d'Appello di Atene è l'autorità responsabile a ricevere le richieste di transito e i necessari documenti così come l'altra corrispondenza relativa alle richieste di transito.
- 2. la richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 2 articolo 30 sono indirizzate al pubblico ministero competente

della Corte d'Appello di Atene con qualsiasi mezzo che sia in grado di produrre un documento scritto. Il pubblico ministero competente della Corte d'Appello di Atene notifica la sua decisione su richiesta, con la stessa procedura.

Articolo 32

Richiesta presentata dalle autorità greche per il transito

Il pubblico ministero della corte d'Appello che emette il mandato d'arresto europeo presenta la richiesta di transito nei confronti del ricercato sul territorio di un Paese Membro dell'Unione Europea, all'autorità competente di quello stato, quando tale procedura è necessaria per la sua consegna allo Stato Greco. La richiesta deve includere le informazioni previste dall'articolo 30 paragrafo 2 del presente atto.

CAPITOLO QUINTO EFFETTI DELLA CONSEGNA

Articolo 33

Deduzione del periodo di detenzione scontato nel Paese membro dell'esecuzione

Il periodo complessivo di custodia del ricercato nello Stato dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo conformemente alla procedura pertinente alla sua consegna alle autorità Greche competenti sarà dedotto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

Articolo 34

Regola della specialità

1. il ricercato che è stato consegnato al pubblico ministero competente della corte d'Appello non è giudicato, condannato o diversamente privato della sua libertà per un reato commesso prima della sua

consegna diverso da quello per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

2. il Paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a. quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato Greco nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
- b. il reato non è punibile con una condanna a pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà;
- c. i procedimenti penali non danno origine alla richiesta di una misura restrittiva delle libertà personali;
- d. quando la persona potrebbe essere punita con una pena o misura che non riguarda la privazione della libertà, in particolare una condanna a pena pecuniaria o una misura simile, anche se la pena o la misura possono dar vita ad una restrizione della libertà personali;
- e. quando la persona da consegnare ha espressamente rinunciato di fronte l'autorità giudiziaria competente dello stato dell'esecuzione alla regola della specialità, allo stesso momento in cui ha dato il proprio consenso ad essere consegnato allo Stato greco.
- f. Quando la persona dopo la sua consegna ha espressamente rinunciato al diritto della regola della specialità nei confronti di reati commessi prima della sua consegna. La rinuncia viene fatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del presente atto;
- g. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione da il proprio consenso dopo la presentazione di una richiesta da parte del pubblico ministero competente della Corte d'Appello conformemente al paragrafo 3 del presente atto;

3. la richiesta al consenso di cui alla sezione g del paragrafo precedente, che deve essere presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione dal competente pubblico ministero della Corte d'Appello viene accompagnata dalle informazioni menzionate nell'articolo 2 paragrafo 1

del presente atto e dalla traduzione di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

4. quando il consenso dell'autorità Giudiziaria greca che decide sull'esecuzione del mandato è necessario, per giudicare o detenere la persona consegnata nello stato emittente per un reato commesso prima e diverso da quello per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria di cui sopra decide al massimo entro trenta giorni successivi dal momento in cui riceve la richiesta, la traduzione e le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafi 1 e 3. il consenso viene dato, quando il reato, per cui è richiesto, è soggetto alla consegna conformemente all'articolo 10. l'autorità giudiziaria rifiuta il consenso, per i motivi di cui all'articolo 11 e se lo stato emittente non fornisce le garanzie, stabilite dall'articolo 13. l'autorità giudiziaria può rifiutare di dare il proprio consenso per i motivi di cui all'articolo 12 del presente atto.

Articolo 35

Successiva consegna ad un Paese membro dell'Unione Europea

1. Una persona consegnata al pubblico ministero competente della Corte d'Appello a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

- a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
- b) quando il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 34 paragrafo 2 sezioni a, e, f, e g del presente atto;
- c) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro

diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. La dichiarazione di consenso viene fatta conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17 del presente atto.

2. per quanto riguarda il consenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, il pubblico ministero competente della Corte d'Appello presenta la richiesta all'autorità di cui sopra. La richiesta per il consenso deve essere accompagnata dalle informazioni e dalla traduzione di cui all'articolo 2 paragrafi 1 e 3 del presente atto;
3. quando il consenso dell'autorità greca che decide sull'attuazione del mandato è necessario per far sì che il ricercato sia consegnato ad un altro Paese membro per un reato commesso prima della sua consegna, sulla base del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria di cui sopra decide al massimo entro trenta giorni dopo aver ricevuto la richiesta, la traduzione e le informazioni di cui all'articolo 2. il consenso viene dato quando il reato, per cui è richiesto e soggetto alla consegna ai sensi dell'articolo 10. l'autorità giudiziaria rifiuta il consenso per i motivi di cui all'articolo 11 e se e se lo stato emittente non fornisce la garanzie, stabilite dall'articolo 13. l'autorità giudiziaria può rifiutare di dare il proprio consenso per i motivi di cui all'articolo 12 del presente atto.

Articolo 36

Successiva estradizione in un Paese terzo

1. Una persona consegnata al pubblico ministero competente della Corte d'Appello a seguito di un mandato d'arresto europeo non può essere consegnata senza l'assenso dell'autorità competente del Paese Membro dell'esecuzione.
2. quando il mandato d'arresto europeo è eseguito dall'autorità giudiziaria greca, il consenso alla successiva

estradizione del ricercato in un paese terzo viene dato conformemente alle convenzioni vigenti in Grecia, e conformemente alle disposizioni del Codice di procedura penale.

CAPITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37

Spese

Le spese sostenute sul territorio dello Stato greco per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.

Articolo 38

Relazione ad altri strumenti legali

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra la Grecia e paesi terzi, la presente Legge sostituisce le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

- a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
- b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;
- c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e
- d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

- e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. le richieste d'extradizione ricevute prima della data dell'entrata in vigore della presente Legge continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni in vigore inerenti l'extradizione. Nel caso di richieste di extradizione da un Paese Membro dell'Unione Europea che non si è ancora armonizzato con la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea inerenti i mandati d'arresto, si applicano le disposizioni sull'extradizione attualmente in vigore.
2. fino a quando il Sistema Informazione Schengen non acquista l'abilità di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente atto, la semplice entrata del ricercato in tale Sistema produce gli stessi risultati del mandato d'arresto europeo, solo quando l'autorità giudiziaria competente a ricevere l'originale per tutte le formalità.

PARTE DUE

EMENDAMENTO ALLA LEGGE 2928/2001 E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 40

Disposizioni di diritto penale

1. ai sensi dell'articolo 187 del codice di procedura penale, come sostituito dal paragrafo 1 dell'articolo 1 della Legge 2928/2001, l'Articolo 187 A si aggiunge come articolo 187 A, come il successivo articolo 2 della Legge 2928/2001, diventa 187B, l'articolo 187 A si legge come di seguito:

“Articolo 187 A

Atti di Terrorismo

1. qualsiasi persona che, tranne nei casi previsti dal paragrafo 8, commette uno o più dei seguenti reati:
 - a. omicidi internazionali (articolo 229),
 - b. lesioni personali gravi (articolo 310),
 - c. lesioni mortali (articolo 311),
 - d. rapimento (articolo 322),
 - e. rapimento di minori (articolo 324),
 - f. casi speciali di danni a proprietà di appartenenza ad altri (articolo 382 paragrafo 2),
 - g. incendio doloso (articolo 264)
 - h. incendio doloso nelle foreste (articolo 265),
 - i. inondazione (articolo 268),
 - j. esplosioni (articolo 270),
 - k. reati riguardanti sostanze esplosive (articolo 272)
 - l. danni pericolosi al pubblico (articolo 273)
 - m. rimozione di sistemi di sicurezza (articolo 275)
 - n. causare l'affondamento di una nave (articolo 277)
 - o. avvelenamento di acqua e cibo (articolo 279),
 - p. contaminazione di cibo (articolo 281 paragrafo 1)
 - q. danneggiamento alla sicurezza dei trasporti (articolo 290),
 - r. danneggiamento alla sicurezza aerea, marittima e ferroviaria (articolo 291),
 - s. le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 181/1974 sulla “protezione dalla ionizzazione delle radiazioni” (Gazzetta Ufficiale 347 A),
 - t. le disposizioni degli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 186 del Codice sul Diritto dell'Aviazione ratificato con Legge 1815/1988 (Gazzetta ufficiale 250 A),
 - u. le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 e le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge 2168/1993 sul “Trattamento delle questioni concernenti le

armi, le munizioni, i materiali e i sistemi esplosivi e altre disposizioni” (Gazzetta Ufficiale 147 A),

v. le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’Articolo 4 della Legge 2991/2002 sull’ ”Attuazione della Convenzione sul divieto d’uso, etc di armi chimiche” (Gazzetta ufficiale 35 A), in modo e in una misura in grado di ledere pericolosamente un paese o un organizzazione internazionale con lo scopo di intimidire profondamente la popolazione o di costringere un’ autorità pubblica o un’ organizzazione internazionale a svolgere determinati atti o costringere loro ad astenersi dal farlo, o con l’obiettivo di ledere gravemente le strutture costituzionali, politiche ed economiche di un paese o di un organizzazione internazionale, saranno punite con:

i. con il sconfinamento in un istituto penitenziario per tutta la vita se la pena prevista per uno dei reati elencati dalla lista di cui sopra dal punto a al punto v consiste nel sconfinamento in un istituto penitenziario per tutta la vita. In questo caso l’atto (reato) cade in prescrizione dopo 30 anni. Se viene inflitta una condanna al sconfinamento in un istituto penitenziario per tutta la vita, le disposizioni degli articoli 105-110 si applicano se il criminale ha scontato la condanna per venti cinque anni.

ii. con il sconfinamento in un istituto penitenziario per non meno di dieci anni se la pena prevista per uno dei reati della lista di cui sopra dal punto a al punto v consiste nel confinamento in un istituto penitenziario per un determinato periodo di tempo.

iii. con la detenzione per almeno tre anni se la pena prevista per uno dei reati elencati nella lista di cui sopra dal punto a al punto v è una pena di detenzione.

Se l’atto terroristico ha avuto come risultato la morte di molteplici persone, allora le disposizioni dell’articolo 94 paragrafo 1 si applicano.

2. le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se concorrono le condizioni degli articoli 134-137.

3. qualsiasi persona, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 8, che minacci seriamente di commettere un reato di cui al paragrafo 1, e per questo causa terrore viene punito con la detenzione di almeno due anni. Il tentativo di commettere tale reato non è punibile.

4. con il confinamento in un istituto penitenziario per almeno dieci anni è punibile la persona che forma o accede in qualità di membro ad un gruppo che è strutturato e che ha un'attività costante portata avanti da almeno tre persone che agiscono congiuntamente al fine di commettere il reato di cui al paragrafo 1 (organizzazione terroristica). La produzione, il reperimento o il possesso di armi, materiali esplosivi o chimici o materiali biologici o materiali che emettono radiazioni dannose per la gente al fine di o per attuare gli obiettivi dell'organizzazione terroristica costituiscono un'aggravante. La non commissione da parte di un'organizzazione terroristica di uno dei reati elencati dal punto a al punto v del paragrafo 1 costituiscono un'attenuante.

5. qualsiasi persona che gestisce un'organizzazione terroristica di cui sopra viene punito con il confinamento in un istituto penitenziario per un periodo di almeno dieci anni.

6. qualsiasi persona che allo scopo di facilitare la commissione di un reato conformemente al paragrafo 4, fornisce informazioni o mezzi materiale o in qualsiasi altro modo raggruppa o dispone di fondi nel significato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione Internazionale sulla soppressione del finanziamento al terrorismo (ratificato con Legge 3034/2002, Gazzetta ufficiale 168 A) o fornisce mezzi finanziari in qualsiasi altro modo, è punibile con il sconfinamento in un istituto penitenziario per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. qualsiasi persona che, per preparare un reato di cui al paragrafo 1, commette il furto (articolo 374), la rapina (paragrafo 1 e 3 dell'articolo 380), la falsificazione (articolo 216) di un documento pubblico o l'estorsione (articolo 385) viene punito con il sconfinamento in un istituto penitenziario, a meno che

l'estorsione sia punita con una pena più severa. Se l'atto commesso è un illecito, allora si deve infliggere una pena detentiva di almeno tre anni.

8. la commissione di uno o più reati di cui al precedente paragrafo non costituisce atto terroristico nel significato di cui al precedente paragrafo del presente articolo, se si manifesta come lo sforzo per la creazione di un governo democratico o per la tutela o il restauro di tale governo o come un'attività a favore della libertà nel significato previsto dall'Articolo 5 paragrafo 2 della costituzione o se ambisce all'esercizio di una libertà fondamentale personale, politica o sindacale o a qualsiasi altro diritto stabilito dalla Costituzione o dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (Decreto Legislativo 53/1974, Gazzetta ufficiale 256 A)

9. l'articolo 187 paragrafo 2 si applica ai reati di cui al precedente paragrafo”

2. i primi due paragrafi dell'articolo 187B del Codice di Procedura Penale viene modificato come segue:

“1. se uno degli esecutori degli atti riguardanti la formazione di un'organizzazione criminale o gang o la partecipazione a tali gruppi conformemente ai paragrafo 1 e 3 dell'articolo 187 o la formazione di un'organizzazione terroristica o la partecipazione a tale organizzazione conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 187 A causa, ad avviso delle autorità, la prevenzione della commissione di uno dei reati in fase di preparazione o se allo stesso modo egli contribuisca allo smantellamento dell'organizzazione terroristica, egli verrà assolto dalla pena relativa a tali atti. Se non è iniziata ancora nessun procedimento penale, il pubblico ministero del tribunale ai sensi di una ragionata disposizione emessa da egli stesso si astiene dall'iniziare un'azione giudiziarie e presenta il caso al Pubblico Ministero della Corte d'Appello, che agirà conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 del Codice di Procedura Penale.

2. se, nel caso del precedente paragrafo, l'esecutore ha commesso uno dei reati perseguibili di cui all'articolo 187 paragrafi 1 e 3 o è stato commesso uno dei reati stabiliti dall'articolo 187 A paragrafo 1, il tribunale infligge nei confronti

della persona una pena mite in conformità con l'articolo 83. in casi eccezionali il Tribunale, tenute debitamente in considerazione tutte le circostanze e specialmente la natura pericolosa dell'organizzazione criminale, della gang o dell'organizzazione terroristica, della misura della partecipazione dell'esecutore e dal suo contributo allo smantellamento dell'organizzazione, può decidere la sospensione della condanna per un periodo che va da tre a dieci anni. Salvo quanto sopra menzionato, le disposizioni di cui agli articoli 99-104 si applicano mutatis mutandi

3. la sezione a dell'articolo 8 del codice di Procedura Penale è sostituito da quanto segue:
 - a. alto tradimento o tradimento contro lo Stato greco e gli atti terroristici (Articolo 187 A)”

Articolo 41

Responsabilità delle persone giuridiche

1. se uno dei reati di cui all'articolo 40 è commesso per il vantaggio di una persona giuridica a danno di una persona che agisce o individualmente o come parte di un organo di tale persona giuridica e che ha al suo interno una posizione di rilievo che è basato:
 - a. sul potere di rappresentanza della persona giuridica o
 - b. sull'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica
o
 - c. sull'autorità di esercitare controlli all'interno della persona giuridica,allora le sanzioni amministrative inflitte contro tale persona giuridica ai sensi della decisione congiunta emessa dal Ministro della Giustizia, consisterà:
 - a. nella permanente o provvisoria privazione dell'autorizzazione all'impegno (per un periodo che va da

- un mese a due anni) o, se tale autorizzazione non è consentita dalla legge, dalla rimozione alla pratica delle attività commerciali.
- b. Con la permanente o provvisoria esclusione (per lo stesso periodo di tempo) dal godimento di benefici pubblici o di aiuti dalle procedure di appalto pubblico;
- c. Con una multa a, amministrative pari ad un totale che va da euro 20.000 ad euro 3.000
2. se uno dei reati di cui all'articolo 40 è commesso per il vantaggio di una persona giuridica da un esecutivo di ramo inferiore, a causa della mancanza di supervisione o controllo di uno degli esecutivi di cui al precedente paragrafo, all'esecutivo di rango inferiore si applicano le seguenti pene consistenti;
- a. nella permanente o provvisoria privazione dell'autorizzazione all'impegno (per un periodo che va da dieci giorni a sei mesi) o, se tale autorizzazione non è consentita dalla legge, dalla rimozione alla pratica delle attività commerciali.
- b. Con la permanente o provvisoria esclusione (per lo stesso periodo di tempo) dal godimento di benefici pubblici o di aiuti dalle procedure di appalto pubblico;
- c. Con una multa a, amministrative pari ad un totale che va da euro 10.000 ad euro 1.000
3. Per l'inflizione di pene cumulative o disgiunte stabilite dai paragrafi precedenti e per il calcolo delle sanzioni quanto segue deve essere tenuto in considerazione: la gravità della violazione. Il grado di colpevolezza, lo status finanziario della persona giuridica o della promessa e le circostanze specifiche del caso.

Articolo 42

Disposizioni di diritto di procedura penale

1. la prima sezione del paragrafo 1 dell'articolo 253 A del Codice di

Procedura penale, aggiunto alla Legge 2928/2001, viene emendato come segue:

“In modo particolare per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 187 paragrafi 1 e 2 del Codice Penale e per quanto riguarda i reato di cui all’articolo 187 A del Codice Penale l’indagine può anche includere il comportamento”

2. l’articolo 253 A è sostituito da quanto segue:

“gli atti di indagine di cui al paragrafo precedente si attuano solo:

- a. se indicazioni serie dimostrano che il reato di cui all’articolo 187 paragrafi 1 e 2 o il reato di cui all’articolo 187 A del Codice Penale è stato commesso.
- b. Se lo smantellamento dell’organizzazione criminale o le indagini inerenti l’atto terroristico di cui all’articolo 187 A è impossibile o appare particolarmente difficile”

3. La prima sezione del paragrafo 1 dell’Articolo 200 A del Codice di Procedura Penale è emendato come segue:

“1. quando ci sono serie indicazione per credere che una persona abbia commesso un delitto grave attraverso l’uso della violenza o un delitto grave contro la libertà sessuale o un illecito di cui al paragrafo 1 dell’articolo 187 A del Codice Penale, il consiglio giudiziario competente può decidere l’analisi del DNA al fine di verificare l’identità dell’esecutore di tale reato”.

4. il paragrafo 5 dell’articolo 111 del Codice di Procedura Penale, sostituito dal paragrafo 1 dell’articolo 12 della Legge 1897/1990 e emendato dalla legge 2928/2001, e sostituito come segue:

“5. i delitti di pirateria, o contro la sicurezza aerea, marittima o ferroviaria prevista dal Codice Pena o in Leggi speciali penali, i delitti di cui all’articolo 187 paragrafo 1 e articolo 187 A del Codice Penale e i comportamenti e i delitti simili, anche se punibili con una pena superiore a quella prevista per i reati di cui sopra”

5. la prima sezione dell'articolo 7 della Legge 2928/2001 è emendata come segue.

“la conclusione delle indagini inerenti i delitti di cui agli articoli 187 e 187 A del Codice Penale sono dichiarati dal Consiglio della Corte d'Appello”

6. le disposizioni degli articoli 9 e 10 della Legge 2928/2001 si applicano ai reati previsti dall'articolo 187 A del Codice Penale.

Articolo 43

Data dell'entrata in vigore

La presente legge entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Atene 08 luglio 2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
KONSTANTINOS STEFANOPOULOS

I MINISTRI

DELL'INTERNO E DELLA DECENTRALIZZAZIONE
P. PAVLOPOULOS

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
G.ALOGOSKOUFIS

DEGLI AFFARI ESTERI
P. MOLYVIATIS

DELLA GIUSTIZIA
A.PAPALIGOURAS

Traduzione conforme dal Greco del documento allegato

Atene 15/10/2004

G.D. Goulandris

Traduttore